



Comune di Arco

Provincia di Trento

NIDO FAMILIARE - SERVIZIO TAGESMÜTTER

**DISCIPLINA
PER LA DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI
ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
E DEI RAPPORTI ORGANIZZATIVI FINANZIARI CON GLI ORGANISMI
DELLA COOPERAZIONE SOCIALE O DI UTILITÀ SOCIALE TITOLARI DEL
SERVIZIO TAGESMÜTTER, ISCRITTI ALL'ALBO PROVINCIALE DI CUI
ALL'ART. 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 MARZO 2002 N. 4 E SS.MM.**

Art. 1

Premesse

1. Il Comune di Arco, nel rispetto della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 “*Nuovo ordinamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia*” e ss.mm.:
 - riconosce il diritto dei bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Arco, ad un equilibrato sviluppo psico – fisico ed affettivo;
 - valorizza la centralità della famiglia;
 - facilita la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un’equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.

Art. 2

Finalità

1. L’art. 24 del “*Regolamento comunale per la Disciplina del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia*”, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 16 settembre 2009, stabilisce che:
 - “*il Comune riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmütter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comune di Arco, quale servizio complementare al nido d’infanzia*”;
 - il Comune eroga un contributo orario alle famiglie, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, determinato sulla base delle condizioni familiari, reddituali e patrimoniali del richiedente;
 - il contributo è riconosciuto per i bambini e le bambine che non utilizzano in contemporanea un altro servizio educativo del Comune, ad esclusione dei servizi integrativi;
 - *a Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande, i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo*”.
2. Il Comune di Arco pertanto favorisce e promuove la realizzazione del nido familiare Tagesmütter, quale servizio complementare al nido di infanzia, al fine di:
 - favorire, in collaborazione con le famiglie, l’armonico sviluppo psico-fisico, affettivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa, di norma, tra i tre mesi e i tre anni
 - concorrere alla gestione condivisa delle responsabilità genitoriali, alla realizzazione di politiche di pari opportunità tra donne e uomini in relazione all’inserimento nel mercato del mondo del lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori attraverso risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini arcensi, in collaborazione con gli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio.

Art. 3

Soggetti erogatori del servizio

1. Il servizio di nido familiare - Tagesmütter è gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale, i cui punti servizio risultino iscritti nell’apposito Albo dei soggetti gestori (previsto dall’art. 8 della legge provinciale 4/2002), istituito dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 839 del 16 aprile 2004 e n. 2356 del 4 novembre 2005 .
2. I rapporti organizzativi e finanziari tra il Comune di Arco ed i singoli organismi titolari del servizio di nido familiare - Tagesmütter beneficiato dalle famiglie arcensi sono regolati da apposita convenzione.

Art. 4

Destinatari del sussidio economico

1. Il sussidio economico è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Arco i/le cui figli/e, di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, fruiscono, anche al di fuori del territorio comunale, del Nido familiare - servizio Tagesmütter.
2. La frequenza al servizio oltre i 3 anni viene assicurata fino alla fine dell'anno educativo e comunque non oltre il 31.08, come per i/le bambini/e frequentanti il Servizio di Nido comunale, a seguito di espressa richiesta che la famiglia deve inoltrare in forma scritta al competente ufficio Politiche Sociali, Giovanili e Prima Infanzia comunale.
3. Il sussidio può essere riconosciuto anche alle famiglie con bambini/e già frequentanti i Servizi di nido comunali, limitatamente ai periodi di chiusura dei medesimi Servizi.

Art. 5

Monte ore

1. Allo scopo di supportare la partecipazione economica delle famiglie alle spese di fruizione del *nido familiare - servizio Tagesmütter*, il Comune riconosce alla singola famiglia, a fronte di ciascuna ora effettivamente usufruita per ciascun figlio/a frequentante il servizio, un sostegno economico nel limite massimo di 120 ore mensili.
2. Tale limite orario potrà essere ridotto o aumentato, con delibera della Giunta comunale, in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziata in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio.
3. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione al protocollo comunale.
4. Per i/le bambini/e portatori di handicap fisico, psichico e/o sensoriale certificato, per i quali sia stabilito un servizio individualizzato dalla Tagesmütter il Comune di Arco nell'erogazione del contributo si riserva la possibilità di derogare ai limiti del monte ore di cui alla presente disciplina.

Art. 6

Modalità di calcolo del contributo

1. Il Comune di Arco determina il contributo orario secondo le modalità previste dal presente articolo, con lo scopo di differenziare, ai sensi dell'art. 10, lettera f) della summenzionata Legge provinciale 4/2002, la partecipazione economica delle famiglie alle spese per la fruizione del servizio, in relazione alle condizioni socio economiche delle medesime.
2. La valutazione delle condizioni socio-economiche avviene mediante l'utilizzo dell'Indicatore Economico Familiare (di seguito ICEF) **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia.
3. Il Comune contribuisce all'abbattimento del costo orario, indicato nel tariffario in vigore presso il singolo soggetto erogatore del servizio di cui al precedente art. 3, da un minimo di € 4,50/ora ad un massimo di € 6,50/ora.
4. L'entità del sostegno economico orario è determinata in base al valore ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA** della famiglia richiedente nella misura minima e massima come di seguito specificato:

contributo minimo orario € 4,50/ora:	applicato con ICEF uguale o superiore a 0,34
contributo massimo orario € 6,50/ora :	applicato con ICEF uguale o inferiore a 0,14

5. All'interno dei suddetti limiti minimi e massimi, l'ammontare dell'abbattimento del costo orario è determinato in modo inversamente proporzionale alla situazione economica del nucleo

familiare, secondo i parametri ICEF **calcolato nell'ambito dell'INDICATORE FAMIGLIA**, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 5 centesimi di euro, per difetto, se inferiore a detto limite.

6. Il contributo orario minimo è applicato anche alle famiglie che non richiedono le agevolazioni tramite ICEF o che non hanno diritto a tali agevolazioni.
7. In presenza di condizioni familiari particolarmente disagiate e opportunamente documentate e supportate da segnalazione dei competenti servizi territoriali, il Comune di Arco si riserva di valutare un adeguamento dell'entità del contributo.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

1. La famiglia che intende beneficiare del sostegno deve presentare la relativa domanda al competente ufficio comunale secondo la modulistica predisposta dal Comune (indicando il periodo di fruizione del servizio, il numero di ore mensili per le quali richiede il contributo, l'ICEF dell'anno fiscale di riferimento).
2. Non vi sono termini di presentazione della domanda, ma è necessario che la famiglia abbia sottoscritto un contratto con l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo di cui al precedente art. 3 presso il quale intende utilizzare il servizio, da allegare in copia alla domanda di cui al precedente comma 1.
3. La concessione del contributo, fatta salva la verifica della sussistenza dei requisiti da parte del competente ufficio comunale:
 - viene autorizzata e definita con un Nulla Osta rilasciato dal Comune, inviato alla famiglia e all'ente gestore del nido familiare - servizio Tagesmütter prescelto, con l'espressa indicazione dell'entità del contributo orario riconosciuto nonché del periodo di concessione, fatta salvo il rinnovo delle convenzioni tra il Comune e i soggetti gestori di cui al precedente art. 3;
 - ha decorrenza dalla data di effettiva frequenza del servizio, con effetti comunque NON retroattivi alla data di ricevimento del Comune della domanda trasmessa dalla famiglia.
4. Ogni modifica delle condizioni riportate nel Nulla osta deve essere preventivamente concordata dalla famiglia con l'ente gestore e successivamente comunicata ed autorizzata dal Comune.
5. La famiglia richiedente potrà modificare le ore di servizio richieste nella sua domanda iniziale secondo le proprie esigenze, entro il limite massimo delle 120 ore mensili. Il Comune provvederà conseguentemente ad aggiornare il Nulla Osta trasmettendolo all'interessato e al soggetto gestore, autorizzando la modifica con decorrenza dal mese successivo al quale viene presentata la domanda; in assenza di tale autorizzazione le ore di servizio erogate in eccedenza a quelle ammesse a contributo saranno fatturate a costo intero all'utente.
6. Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare –Tagesmütter avviene indirettamente; il Comune eroga il beneficio economico agli organismi titolari del servizio Tagesmütter, quale copertura anche parziale della spesa sostenuta dalla famiglia per la fruizione del servizio.
7. Il soggetto gestore deve considerare ammessi a contributo esclusivamente gli utenti di cui sia pervenuto da parte del Comune il Nulla Osta di ammissione per il monte ore, il periodo e l'importo ivi specificato, considerando i requisiti di accesso al contributo verificati ed accertati come sussistenti dal Comune stesso.
8. Il contributo per la fruizione del servizio Tagesmütter:
 - viene concesso per la durata massima prevista dal contratto sottoscritto tra la famiglia e l'ente gestore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dai presenti criteri e comunque aggiornato d'ufficio, sulla base del valore ICEF della famiglia, secondo le disposizioni definite della Giunta provinciale relative alle scadenze degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali per i servizi relativi alla prima infanzia;

- non può superare la spesa effettivamente sostenuta dalle famiglie ed è concesso con riferimento alle ore effettivamente fruite;
- è concesso anche per le ore non fruite e comunque pagate dalla famiglia in caso di assenza per malattia;
- viene calcolato annualmente in occasione dell'emissione dei provvedimenti autorizzativi per l'ente gestore e per le famiglie.
- viene liquidato mensilmente dal Comune al soggetto gestore convenzionato (ai sensi del successivo art. 8), dietro presentazione di idonea documentazione elaborata dal soggetto medesimo;
- viene detratto dall'ente gestore convenzionato, dall'importo fatturato mensilmente a carico della famiglia beneficiaria, secondo il tariffario in vigore.

Le famiglie dei bambini frequentanti il servizio nido d'infanzia dovranno recarsi presso i Centri di consulenza fiscale accreditati (CAF) o agli sportelli provinciali dedicati per la presentazione della domanda di agevolazione tariffaria, secondo i termini provinciali relativi alla definizione dell'Indicatore di riferimento.

Qualora gli interessati non provvedano alla presentazione della documentazione richiesta nei termini stabiliti, il Comune provvederà ad applicare il contributo orario minimo.

Al fine di un costante aggiornamento dell'indicatore ICEF, le famiglie devono tempestivamente comunicare ai CAF eventuali modifiche che possano influire sul valore dell'Indicatore medesimo (a titolo esplicativo ma non esaustivo: modifiche reddituali, patrimoniali o relative alla composizione del nucleo familiare).

Gli uffici comunali competenti provvederanno ad accedere alla piattaforma provinciale dedicata, verificando il valore ICEF ivi registrato al 5 di ogni mese, applicandolo automaticamente per la determinazione dell'importo del contributo mensile orario relativo alla frequenza del servizio di detto mese.

Ogni variazione nell'entità del contributo orario riconosciuto dovrà essere preventivamente autorizzata mediante Nulla Osta di aggiornamento trasmesso dagli uffici comunali competenti all'ente gestore ed alle famiglie.

9. Nel caso in cui, durante l'anno educativo, alle famiglie di un bambino/a già frequentate il servizio di nido familiare - Tagesmütter venga proposto l'inserimento presso uno dei servizi di nido comunali, il nulla osta con la famiglia e la conseguente concessione di contributo, hanno interruzione dal primo giorno di frequenza del nido comunale da parte del/lla bambino/o medesimo/a o, se antecedente, fino all'ultimo giorno di effettiva frequenza del servizio di nido familiare – Tagesmütter.

Art. 8

Rapporti tra Comune e soggetti gestori

I rapporti del Comune con gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4/2002 sono definiti da apposita convenzione.

Il Comune si riserva la possibilità di modificare le modalità, i criteri e la misura del sostegno economico a sostegno del servizio.

La presente convenzione è esclusa dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità in quanto trattasi di erogazione di contributi da parte della pubblica amministrazione finalizzati alla realizzazione di progetti educativi ai sensi del par. 3.5 della determinazione ANAC n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017.-